

# GUIDA AL RITIRO, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA PATENTE.



01

**GOLINUCCI**<sup>73°</sup>  
BROKER D'ASSICURAZIONI  
dal 1952 assicuriamo la vostra serenità.

LE GUIDE DI >>>

**ARAG**

Nella **“Guida al Codice della Strada”** abbiamo visto le principali regole di comportamento dettate dal Codice della Strada attualmente in vigore.

La violazione di alcune di esse comporta, oltre alla “multa” e all’eventuale decurtazione dei punti, la sanzione del **ritiro**, o della **sospensione** o addirittura della **revoca** della patente.

In questa guida vediamo qual è la differenza tra questi tre diversi provvedimenti

**ARAG**

## INDICE

<b>RITIRO</b>	<b>04</b>
<b>SOSPENSIONE</b>	<b>10</b>
<b>SOSPENSIONE BREVE (in relazione al punteggio)</b>	<b>16</b>
<b>REVOCA</b>	<b>20</b>

# RITIRO

(art. 216 Cds)

Il ritiro della patente è, fondamentalmente, l'atto materiale con il quale l'Autorità che interviene (vigili, polizia, carabinieri) si fa consegnare dall'utente il documento di abilitazione alla guida, descrivendo contestualmente il ritiro nel verbale.

In quali casi?

## ● Caso A

Quando il documento è **scaduto** di validità.

Ogni tipologia di patente ha una scadenza (art. 126 cds); ad esempio la patente B, quella più diffusa, è valida per 10 anni dal momento del primo rilascio (per chi ha superato i 50 anni la scadenza è ogni 5 anni; per chi ha superato i 70 anni la scadenza è ogni 3 anni; dopo gli 80 anni la scadenza è ogni 2 anni).

→ Per saperne di più: vedi la **"Guida alla patente a punti e alle diverse tipologie di patente"**.

Scaduto questo termine va rinnovata.

Se si circola con la patente scaduta, e si viene fermati per un controllo, il documento viene appunto ritirato; l'Autorità che provvede al ritiro della patente lo deve inviare, entro i 5 giorni successivi, al Prefetto del luogo in cui viene accertata la violazione.

Per riottenere il documento è necessario sbrigare la pratica burocratica di rinnovo della patente, che consiste nel sottoporsi a **visita medica** per la verifica dei requisiti fisici di idoneità (controllo della vista, dell'udito e dei riflessi) dopo aver pagato i necessari bollettini.

Ci si può rivolgere ad un'Autoscuola, ad uno sportello ACI o direttamente alla Asl di appartenenza; le modalità della visita e della procedura di rinnovo sono previste all'articolo 119 del Codice della Strada.

Attenzione: **se la patente è scaduta da più di 5 anni** sarà necessario, oltre alla pratica di rinnovo di cui sopra, sostenere una **prova pratica di guida**, classificata come **"esperimento di guida"** tesa ad accertare che il conducente abbia conservato i requisiti di idoneità tecnica alla guida (capacità di effettuare manovre e abilità di comportamento nel traffico).

Superata la visita medica (e la prova pratica nel caso appena descritto) viene rilasciato un attestato, con il quale è possibile quindi andare a riprendersi la patente ritirata.

## ● Caso B

Quando si incorre in una **violazione grave delle norme di circolazione**, con o senza incidente stradale, e l'Autorità ritiene opportuna una verifica dei requisiti di idoneità alla guida, perché sono insorti dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti, o dell'idoneità alla guida (ad esempio in caso di guida contromano in autostrada o altre tipologie particolari di comportamento alla guida) (art. 128 Cds).

Come nel caso sub A la patente viene ritirata e inviata al Prefetto, ma per riottenerla non è sufficiente sottoporsi alla semplice visita di rinnovo, bensì è necessario sottoporsi a visita presso l'apposita **Commissione Medica** nominata dalla Asl di appartenenza.

In questi casi è spesso disposta anche la revisione della patente, ossia la necessità di sottoporsi a nuovo esame tecnico di idoneità alla guida (art. 116 e 119 Cds).



## Cos'è la Revisione della patente

(art. 126bis e 128 CdS)

E' un provvedimento diverso sia dal Ritiro che dalla Sospensione che dalla Revoca della patente. Consiste nell'obbligo di sottoporsi a **visita medica** e di dover **risostenere gli esami di idoneità alla guida** per la tipologia della patente di appartenenza.

La Revisione della patente viene disposta nei seguenti casi:

- 1) se sorgono dubbi sulla permanenza dei requisiti fisici e psichici o sull'idoneità tecnica alla guida (art. 128 CdS);
- 2) se si è coinvolti in incidente stradale con lesioni gravi alle persone e contestualmente vi sia stata la sospensione della patente per violazione di una delle norme del CdS che la preveda (art. 128 1-ter CdS);
- 3) in caso di coma di durata superiore a 48 ore, dietro obbligatoria segnalazione dei responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia; in questo caso è il più delle volte sufficiente la sola sottoposizione a visita medica, senza necessità di risostenere l'esame tecnico di guida (art. 128 1-bis CdS);
- 4) in caso di perdita del punteggio della patente per cumulo di violazioni di norme di circolazione con decurtazione punti fino all'azzeramento (art. 126bis c6° CdS); non sempre è necessario sottoporsi anche alla visita medica; è discrezione della Motorizzazione o del Prefetto disporla o meno;
- 5) in caso di tre violazioni comportanti la decurtazione di 5 punti ognuna nel corso di un anno (art. 126bis c°6);
- 6) in caso di perdita del punteggio della CQC (revisione della CQC - Carta di Qualificazione del Conducente) per cumulo di violazioni di norme di circolazione con decurtazione punti fino all'azzeramento; in questo caso è sufficiente sottoporsi all'esame tecnico teorico, senza necessità di svolgere anche quello pratico né di sottoporsi a visita medica.

Nei casi di cui ai punti 1, 2 e 3 **la mancata sottoposizione agli accertamenti, e all'esame di idoneità** se previsto, entro i termini prescritti nel relativo provvedimento, **comporta la sospensione della patente a tempo indeterminato**, fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole.

Nei casi di cui ai numeri 4, 5 e 6 è necessario sottoporsi all'esame tecnico di revisione **entro 30 giorni** dalla notifica del provvedimento di revisione (che viene inviato alla propria residenza da parte della Motorizzazione Civile una volta registrata l'ultima decurtazione di punti che ha portato la patente, o la Cqc, a zero punti); **se non ci si sottopone all'esame entro detto termine la patente viene sospesa a tempo indeterminato, fino a superamento dell'esame.**

In caso di esito negativo dell'esame tecnico di idoneità la patente viene revocata e sarà necessario ricominciare tutto l'iter di conseguimento di una nuova patente.

➔ Per saperne di più: vedi la **"Guida alla patente a punti e alle diverse tipologie di patente"**.

## ● Caso C

Quando si viola una norma che prevede specificamente la sanzione della sospensione della patente. In questi casi, che elenchiamo al successivo paragrafo **SOSPENSIONE**, **il ritiro precede sempre la sospensione della patente**. Nell'immediatezza della violazione, infatti, la patente viene ritirata; entro i successivi 5 giorni l'Autorità intervenuta invia la patente al Prefetto del luogo in cui è avvenuta la violazione e il Prefetto ha poi ulteriori 15 giorni per emanare la propria Ordinanza Prefettizia, nella quale descriverà il periodo di sospensione della patente.

Se, trascorso questo periodo di 15 giorni, l'Ordinanza Prefettizia non è stata emanata, e quindi non giunge al domicilio/residenza del soggetto sanzionato, è possibile recarsi in Prefettura a riprendere il proprio documento di guida (silenzio assenso – silenzio inadempimento) (art. 218 2 comma Cds).



## ● Caso D

Quando si provoca un **incidente con lesioni (reato)** per violazione di norme della circolazione (art. 223 Cds). Anche in questo caso la patente viene ritirata e inviata, entro dieci giorni, al Prefetto del luogo dell'incidente, il quale stabilisce poi se debba o meno esserci anche la sanzione della sospensione della patente. Se nei 15 giorni successivi al ritiro non si riceve all'indirizzo di propria residenza alcun atto da parte del Prefetto ci si deve recare in Prefettura e chiedere notizie della propria patente; qui infatti, a differenza che nel punto C di cui sopra, non c'è un vero e proprio "silenzio-assenso", cioè il Prefetto non ha un termine perentorio entro il quale stabilire o meno la sospensione della patente, disponendo di discrezionalità in merito. Per cui è necessario recarsi a ottenere informazioni sullo stato del ritiro.

**Cosa succede  
se si guida durante il  
periodo in cui la patente  
è ritirata per i motivi  
di cui sopra?**

**LA SANZIONE È DA  
€ 2.046 A € 8.186**

(art. 216 comma 6 Cds)



Naturalmente in ognuno dei casi sopra descritti è possibile, se ce ne sono i motivi, fare ricorso (cioè opporsi) contro il provvedimento di ritiro della patente.

Nel verbale di ritiro sono descritti i termini entro i quali potersi opporre (ed è sempre opportuno verificarli, perché possono variare da luogo a luogo); solitamente essi sono di 60 giorni dal ricevimento del verbale se ci si vuole rivolgere al **Prefetto** del luogo in cui è avvenuta la violazione (art. 203 Cds); 30 giorni dal ricevimento se ci si vuole rivolgere al **Giudice di Pace** (art. 204-bis Cds).

## La differenza tra i due Organi ai quali fare opposizione è la seguente:

### PREFETTO

Il Prefetto è l'Organo di riferimento, gerarchicamente superiore, dell'autorità che è intervenuta (Vigili Urbani, Polizia Stradale...); il suo Ufficio è tenuto a riscontrare il ricorso entro 120 giorni dal ricevimento; se non accoglie il ricorso (cioè non lo ritiene fondato e conferma la correttezza dell'operato dell'autorità originariamente intervenuta) il Prefetto può ingiungere il pagamento dell'originaria sanzione aumentata fino al doppio. Se non riscontra il ricorso entro 120 giorni questo si considera accolto e l'utente non è tenuto a pagare la sanzione (silenzio-assenso).

### GIUDICE DI PACE

Il Giudice di Pace è invece un Organo giurisdizionale, cioè un magistrato, che decide in via autonoma rispetto all'autorità che ha emesso il verbale, non ha termini cronologici predefiniti per verificare il ricorso (dipende dall'intasamento dei relativi Uffici) e se non accoglie il ricorso non deve necessariamente raddoppiare la sanzione, decidendo quindi in via discrezionale (secondo equità).

# SOSPENSIONE

(art. 218 Cds)

La sospensione della patente è il provvedimento formale con il quale il Prefetto (o il Commissario del Governo nelle Regioni a Statuto Speciale) **sospende la validità della patente per un determinato periodo** a seguito di una determinata violazione di norma di circolazione del Codice della Strada.

Le violazioni che prevedono la sospensione della patente, indipendentemente dal verificarsi di un incidente, sono le seguenti:

COMPORAMENTO	ARTICOLO DEL CDS	PERIODO MINIMO DI SOSPENSIONE	PERIODO MASSIMO DI SOSPENSIONE
Violazione del <b>divieto di circolazione</b> dei veicoli adibiti al trasporto di cose.	6	1 mese	4 mesi
Partecipare con veicoli a motore a <b>competizioni non autorizzate</b> .	9 bis	1 anno	3 anni
<b>Gareggiare in velocità</b> con veicoli a motore.	9 ter	1 anno	3 anni
Circolare alla guida di un <b>veicolo eccezionale senza l'autorizzazione</b> dell'Ente proprietario della strada.	10	15 giorni	30 giorni
Circolare <b>superando i limiti di velocità</b> per i conducenti titolari di <b>patente da meno di tre anni</b> .	117	2 mesi	8 mesi
Circolare <b>superando i limiti di guida</b> (veicoli di potenza specifica superiore) per i conducenti titolari di <b>patente da meno di tre anni</b> .	117	2 mesi	8 mesi
Circolare alla guida di un veicolo per il quale è richiesta una <b>patente di categoria diversa da quella posseduta</b> .	125	1 mese	6 mesi

Superare <b>di oltre 40 km/h</b> e <b>non oltre 60 km/h</b> il limite massimo di velocità consentito <sup>1</sup> .	142/9°	1 mese	3 mesi
Superare <b>di oltre 60 km/h</b> il limite massimo di velocità consentito <sup>2</sup> .	142/9° bis	6 mesi	1 anno
Utilizzo del cellulare alla guida <sup>3</sup> .	173/3°	15 giorni	2 mesi
Circolare <b>contromano</b> in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in altri casi di limitata visibilità (ovvero percorrere la carreggiata contromano in una strada divisa in più carreggiate separate) <sup>4</sup> .	143	1 mese	3 mesi
<b>Sorpasso</b> in condizioni vietate (in corrispondenza di curve, dossi, intersezioni, ai semafori ed in altre condizioni di scarsa visibilità).	148/10°-12°	1 mese	3 mesi
<b>Sorpasso</b> alla guida di un veicolo di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.	148/14°	2 mesi	6 mesi
<b>Trasporto di merci pericolose</b> senza autorizzazione o in violazione delle specifiche disposizioni impartite.	168	2 mesi	6 mesi
Circolare, al di fuori dei casi previsti, sulla <b>corsia riservata alla sosta di emergenza</b> o sulla corsia di variazione di velocità in ambito autostradale.	176/1° lett c) e d)	2 mesi	6 mesi
Circolare alla guida di un veicolo munito di <b>cronotachigrafo</b> non funzionante, alterato o privo del foglio di registrazione.	179	15 giorni	2 mesi
Guida in stato di ebbrezza alcolica <b>da 0,51 a 0,80 g/l</b> .	186/2° lett a	3 mesi	6 mesi
Guida in stato di ebbrezza alcolica <b>da 0,81 a 1,5 g/l</b> .	186/2° lett b	6 mesi	1 anno

## SOSPENSIONE

Guida in stato di ebbrezza alcolica <b>oltre 1,5 g/l</b> <sup>5</sup> .	186/2° lett c	1 anno	2 anni
<b>Rifiuto di sottoporsi all'accertamento</b> dello stato di ebbrezza.	186/7°	6 mesi	2 anni
Guida con grado alcolemico <b>superiore a zero</b> quando è presente il Codice Unionale 68 <sup>6</sup> .	125/3°quater	1 mese	6 mesi
Guida con <b>dispositivo alcolock non installato</b> , alterato, manomesso o non funzionante quando è presente il Codice Unionale 69 <sup>7</sup> .	125/3°ter	1 mese	6 mesi
Guida <b>dopo aver assunto sostanze stupefacenti</b> o psicotrope <sup>8</sup> .	187/1°	1 anno	2 anni
<b>Rifiuto di sottoporsi all'accertamento</b> di sostanze stupefacenti.	187/8°	6 mesi	2 anni
Non ottemperare all' <b>obbligo di fermarsi</b> in caso di incidente con danno alle persone ricollegabile al proprio comportamento (omissione di fermata).	189/6°	1 anno	3 anni
Non ottemperare all' <b>obbligo di fermarsi</b> in caso di incidente con danno alle persone ricollegabile al proprio comportamento (omissione di fermata) se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione auto di cui all'art. 80 c7 CdS.	189/5°	15 giorni	2 mesi
Non ottemperare all' <b>obbligo di prestare assistenza</b> alle persone ferite in caso di incidente stradale ricollegabile al proprio comportamento (omissione di soccorso).	189/7°	18 mesi	5 anni
Circolare alla guida di un veicolo <b>sottoposto a sequestro</b> .	213/4°	1 mese	3 mesi
Circolare alla guida di un veicolo <b>durante il periodo di sospensione della carta di circolazione</b> .	217/6°	3 mesi	1 anno

- 1 - In caso di recidiva nei due anni la sospensione della patente va da 8 a 18 mesi.
- 2 - In caso di recidiva nei due anni la patente viene revocata.
- 3 - Si cumula con l'eventuale "sospensione breve" (vedi in apposito paragrafo qui a seguire)
- 4 - In caso di recidiva in due anni la sospensione della patente va da 2 a 6 mesi.
- 5 - Se il veicolo appartiene a persona diversa dal conducente la durata della sospensione della patente è raddoppiata.
- 6 - Il codice unionale 68 viene inserito nella patente a seguito di una prima violazione per guida in stato di ebbrezza con grado alcolemico uguale o superiore a 0,8 g/l (art. 186/9ter CdS).
- 7 - Il codice unionale 69 viene inserito sulla patente a seguito di una prima violazione per guida in stato di ebbrezza con grado alcolemico uguale o superiore a 0,8 g/l (art. 186/9ter CdS).
- 8 - In precedenza la norma disponeva la sospensione solo in caso di guida **sotto l'effetto di sostanze**; la Legge n.177/2024 ha modificato la violazione in semplice guida **dopo l'assunzione**; ciò può dar adito a numerose contestazioni; se il veicolo appartiene a persona diversa dal conducente la durata della sospensione della patente è raddoppiata.



La patente inoltre viene sospesa quando il conducente commetta, nell'arco di un biennio, due identiche infrazioni (cosiddetta "recidiva" biennale). Esse sono:

COMPORAMENTO	ARTICOLO DEL CDS	PERIODO MINIMO DI SOSPENSIONE	PERIODO MASSIMO DI SOSPENSIONE
Omettere la <b>precedenza</b> dovuta nelle intersezioni stradali e immettersi sulla strada principale da una secondaria - recidiva nel biennio.	145	1 mese	3 mesi
Proseguire la marcia quando le <b>segnalazioni del semaforo</b> o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa - recidiva nel biennio.	146	1 mese	3 mesi
Non usare la massima prudenza nell'approssimarsi ad un <b>passaggio a livello</b> - recidiva nel biennio.	147	1 mese	3 mesi
Effettuare <b>sorpasso in condizioni non idonee</b> (inadeguata distanza laterale, mancato o ritardato rientro a destra, intralcio) - recidiva nel biennio.	148/3°	1 mese	3 mesi
Mancata <b>distanza di sicurezza</b> con collisione e grave danno ai veicoli tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80/7 del CdS - recidiva nel biennio.	149/5°	1 mese	3 mesi
Mancato <b>arresto del veicolo</b> in caso di incrocio ingombro su strade di montagna - recidiva nel biennio.	150	1 mese	3 mesi
Mancato uso delle <b>cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini</b> - recidiva nel biennio.	172	15 giorni	2 mesi
<b>Utilizzo del cellulare alla guida</b> - recidiva nel biennio.	173/3° bis	1 mese	3 mesi

# SOSPENSIONE

## NOTA BENE: neopatentati

Quando il comportamento/violazione è commesso da un neopatentato (nei primi tre anni dal rilascio della patente) la durata della sospensione è aumentata di 1/3 (alla prima violazione) o di 1/2 (dalla seconda violazione).

.....

La **sospensione della patente è quasi sempre preceduta dal ritiro della patente stessa**; in alcuni casi però, quando cioè è impossibile il materiale ritiro della patente al momento della violazione, si ha direttamente la sospensione.

**Ad esempio:** se la sospensione della patente deriva dalla violazione della norma di circolazione riguardante i limiti di velocità due possono essere i casi:

## ● Caso A

L'Autorità che rileva la violazione può fermare il conducente, elevargli la contravvenzione e ritirargli la patente.

## ● Caso B

Oppure non può, perchè motivi di sicurezza - o di pericolosità della situazione del traffico o simili - sconsigliano di fermare il veicolo o lo impediscono; oppure perché la violazione viene verificata tramite sistemi a distanza (telecamere, autovelox, tutor); in tali casi il verbale di violazione della norma viene inviato alla residenza dell'intestatario del veicolo coinvolto, ricavata dalla targa.

Ricevuto tale verbale **l'intestatario deve fornire, su modulo apposito allegato al verbale, l'indicazione di chi era alla guida**. Se non lo fa la patente non viene sospesa ma l'intestatario riceverà una seconda sanzione (da € 291 a € 1.166) per aver omesso di comunicare i dati del conducente (art. 126bis comma 2 CdS).

Anche nei casi di sospensione della patente è possibile, se ce ne sono i motivi, fare ricorso (cioè opporsi) contro il relativo provvedimento; gli organi ai quali fare ricorso e i termini sono i medesimi descritti nel paragrafo "Ritiro" della patente.

## Direttiva comunitaria per sanzioni all'estero.

Le Direttive Comunitarie 2006/126/CE e 2009/113/CE sono state recepite in Italia con i Dlgs n.59 del 2011 e n.2 del 2013.

Questi provvedimenti hanno introdotto la cosiddetta Patente Europea e hanno inoltre stabilito, tra l'altro, che la sospensione della patente può avvenire solo su territorio italiano e ad opera di Autorità di controllo italiane.

—> Per saperne di più: vedi la ***“Guida alla patente a punti e alle diverse tipologie di patente”***.

Se quindi in un Paese estero si commette un'infrazione, per la quale la normativa di quel Paese prevede la sospensione della patente, l'Autorità intervenuta potrà decretare soltanto una **interdizione alla guida sul territorio di quel Paese per un determinato periodo di tempo, ma tale interdizione non avrà alcun valore in Italia e non potrà mai essere tramutata in sospensione della patente.**

Unicamente in caso di guida in stato di ebbrezza l'Autorità estera potrà inviare i dati all'Autorità italiana, affinché questa si autodetermini.

# SOSPENSIONE BREVE

## Detta anche **MINI-SOSPENSIONE** o **SOSPENSIONE IN RELAZIONE AL PUNTEGGIO**

(art. 218ter Cds, introdotto dal Dlgs xxx/2024)

Questa tipologia di sospensione è stata introdotta con la Legge n.177/2024. Riguarda specifiche violazioni di norme del Codice della Strada, tassativamente elencate (vedi tabella).

La sua particolarità risiede nel fatto che è una sospensione “secca” e “istantanea” - quindi non sottoposta al vaglio del Prefetto o del Commissario del Governo - ma condizionata al punteggio della patente di colui che incorre nella relativa violazione.

### Funziona così:

- Se al momento della violazione il punteggio della patente è **inferiore a 20 punti** ma uguale o superiore a 10, la sospensione della patente ha la durata prestabilita di 7 giorni;
- Se invece il punteggio della patente è **inferiore a 10 punti** (ma comunque superiore a zero), la sospensione della patente ha la durata prestabilita di 15 giorni;
- Se la violazione ha **causato un incidente stradale**, indipendentemente e a prescindere da eventuali lesioni a terzi, il periodo diventa di 14 giorni (meno di 20 punti) o di 30 giorni (meno di 10 punti).

VIOLAZIONE COMMESSA	PUNTI PATENTE AL MOMENTO DELLA VIOLAZIONE		
	20 O PIÙ PUNTI	DA 19 A 10 PUNTI	DA 9 A 1 PUNTI
<b>Circolazione “contromano”</b> (tranne che in corrispondenza di curve, raccordi, limitata visibilità, carreggiate separate già punite con sospensione patente ordinaria ex 143 comma 12 Cds)	0 giorni	7 giorni	15 giorni
<b>Sorpasso a destra, di velocipedi e di tram</b> (tranne che in recidiva, sorpasso di bus, in curva, su dossi, di veicolo già in fase di sorpasso, di veicoli fermi o in colonna con invasione della corsia opposta, con semaforo rosso già punite con sospensione ordinaria della patente ex art 148 commi 9, 10, 11, 12, 13, 14 Cds)	0 giorni	7 giorni	15 giorni



<b>Precedenza</b> (rif art 145 comma 10 CdS)	0 giorni	7 giorni	15 giorni
<b>Semaforo rosso</b> (rif art 146 comma 3 CdS)	0 giorni	7 giorni	15 giorni
<b>Passaggi a livello</b> (rif art 147 comma 5 CdS)	0 giorni	7 giorni	15 giorni
<b>Distanza di sicurezza</b> (con grave danno ai veicoli tale da comportare la revisione degli stessi) (rif art 149 comma 5 CdS)	0 giorni	7 giorni	15 giorni
<b>Casco, cinture di sicurezza e ritenute</b> per bambini (rif art 171 comma 2; 172 comma 10 e 11 CdS)	0 giorni	7 giorni	15 giorni
<b>Inversione di marcia</b> in prossimità di curve, intersezioni o dossi, mancata segnalazione di svolta e/o cambiamento di direzione in condizioni non possibili (art 154 comma 7 e 8 CdS)	0 giorni	7 giorni	15 giorni
<b>Uso di cellulare</b> alla guida (rif art 173 comma 3bis CdS) <sup>1</sup>	0 giorni	7 giorni	15 giorni
Autotrasportatori - Superamento <b>periodi di guida</b> o non osservanza <b>periodi di riposo</b> (rif art 174 comma 6, 7 e 11)	0 giorni	7 giorni	15 giorni
<b>Comportamenti in autostrada</b> - retromarcia su corsia di emergenza, mancato impegno della corsia di accelerazione, mancata precedenza in immissione, sosta su carreggiate rampe e svincoli in assenza di emergenza, frecce e triangolo in caso di sosta notturna o limitata visibilità (rif art 176 comma 1 lett b, 2 lett a, 5, 7, 8)	0 giorni	7 giorni	15 giorni
Guida con tasso alcolemico <b>superiore a ZERO</b> per conducenti <b>neopatentati, minori di anni 21 o autotrasportatori</b> (rif art 186bis comma 2 CdS)	0 giorni	7 giorni	15 giorni
Comportamento nei confronti dei <b>pedoni</b> (rif art 191 CdS)	0 giorni	7 giorni	15 giorni
<b>Obblighi, divieti e limitazioni temporanee</b> in relazione alle esigenze o alle caratteristiche delle strade, in particolare siti Unesco (rif art. 6 comma 4 CdS)	0 giorni	7 giorni	15 giorni

<sup>1</sup> - Attenzione: la sospensione breve per guida con il cellulare si somma a quella ordinaria

### Modalità della sospensione breve.

---



#### ATTENZIONE:

in tutti questi casi vi è una semplificazione della procedura di sospensione della patente: cioè, a differenza che per la sospensione ordinaria della patente nei casi già esistenti (ad es, eccesso di velocità oltre i 40 km/h, stato di ebbrezza oltre gli 0,8 g/l, recidiva passaggio col rosso, recidiva cinture di sicurezza etc) ove ci vuole il doppio intervento (verbale di contestazione dell'autorità intervenuta + avallo del Prefetto con Ordinanza Prefettizia), si prevede che la sospensione della patente **consegua in modo diretto ed automatico dalla contestazione della violazione**, senza necessità di adozione di ordinanza da parte del Prefetto (come ora è invece in forza dell'art. 218 2° comma CdS).

In occasione della contestazione immediata di una delle violazioni richiamate, pertanto, l'operatore di polizia che l'abbia accertata **provvede immediatamente al ritiro del documento di guida. Quest'ultimo viene conservato per il tempo della sospensione presso l'Ufficio o Comando da cui egli dipende ed è riconsegnato all'utente al termine del periodo stesso.**

---



#### ATTENZIONE BIS:

chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente di cui sopra, circoli abusivamente sarà obbligato al pagamento di una somma da euro 2.046 ad euro 8.186 **oltre alla revoca della patente e fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.**

---

Anche nei casi di sospensione breve della patente è possibile, se ce ne sono i motivi, fare ricorso (cioè opporsi) contro il relativo provvedimento; gli organi ai quali fare ricorso e i termini sono i medesimi descritti nel paragrafo "Ritiro" della patente.




# REVOCA

(art. 219 Cds)

La revoca della patente è un provvedimento adottato in circostanze gravi e consiste nel suo **annullamento**; differisce quindi sia dal ritiro che dalla sospensione, perché comporta la perdita totale dell'abilitazione alla guida.

Nella maggioranza dei casi la revoca ha comunque una **durata**, trascorsa la quale la patente può essere **riottenuta**; solitamente la durata va **da 2 a 4 anni**; nei casi di revoca derivata da incidente stradale con lesioni o omicidio la durata sarà di 5 o 10 anni; in alcuni casi, considerati molto gravi dal nostro ordinamento giuridico, la durata può arrivare fino a 15 o 20 anni (*vedi schema allegato in calce all'ultimo paragrafo qui di seguito "Revoca della patente per lesioni o omicidio stradale"*).

Per poter riprendere a guidare, decorsi i termini di cui sopra, è necessario **sottoporsi ad una nuova visita medica e ad un nuovo esame teorico e pratico**, come quello sostenuto quando si è ottenuta la patente per la prima volta.



Vediamo in quali casi è prevista.

## Revoca della patente per perdita dei requisiti fisici.

(Art. 130 Cds)

La patente viene revocata con un provvedimento emanato dalla Motorizzazione civile in seguito a:

- perdita permanente dei requisiti fisici e psichici necessari;
- revisione della patente (Art. 128 Cds), qualora il soggetto risulti non più idoneo;
- sostituzione della propria patente con altra rilasciata da un Paese estero.

In questi casi non c'è un termine teorico di fine della revoca. La patente può essere **riottenuta quando si riacquistano i requisiti richiesti**. Sarà necessario ripetere gli esami di guida e la visita medica. La patente così ottenuta non può essere di categoria superiore a quella revocata e riporterà la data di abilitazione di quella precedente. L'interessato non sarà quindi considerato un neopatentato, evitando così tutte le restrizioni che tale status comporta.

## Revoca della patente per violazioni del Codice della Strada.

La patente viene revocata per motivi di condotta, in caso di:

- **circolazione abusiva** durante il periodo di sospensione della patente (Art. 218/6° Cds);
- inversione del senso di marcia o **percorrenza contromano** su autostrade o strade extraurbane (Art. 176/1°-22° Cds);
- **incidente provocato** da guida in stato di ebbrezza (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) (Art. 186/2°bis Cds) o dall'uso di sostanze stupefacenti (Art. 187/1°bis Cds).
- **alterazione del limitatore di velocità** nei mezzi dotati di cronotachigrafo (art. 179 comma 9 secondo periodo).
- guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a **1,5 g/l da parte di conducenti di veicoli di massa superiore a 3,5t trainanti rimorchio, autobus** e altri autoveicoli destinati al trasporto di persone in numero superiore a otto oltre il conducente (art. 186bis/5°c);
- guida sotto l'effetto di **stupefacenti da parte di conducenti di veicoli di massa superiore a 3,5t trainanti rimorchio, autobus** e altri autoveicoli destinati al trasporto di persone in numero superiore a otto oltre il conducente (art. 187/1°c);
- **attestazione di inidoneità** del conducente alla guida, disposta dalla commissione medica locale, come conseguenza di guida sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 comma 5 ter. e comma 6).

## REVOCA

In questi casi il titolare della patente revocata potrà ottenerne un'altra, sostenendo nuovamente gli esami, trascorsi **almeno due anni** dalla revoca (**tre** in caso di ebbrezza o stupefacenti).

A ciò si aggiunga che la revoca della patente per motivi di condotta, subita da un conducente di professione, costituisce giusta causa di licenziamento.

## Revoca della patente per casi di recidiva (la stessa infrazione commessa più di una volta).

La revoca per violazioni al codice della strada può anche conseguire alle seguenti ipotesi:

- **recidiva in un biennio** (due volte in due anni) **per guida in stato di ebbrezza** (tasso alcolemico di 1,5 g/l o superiore) (Art. 186/2°lettC);
- **recidiva nel triennio** (due volte in tre anni) per **guida in stato di ebbrezza da parte dei conducenti neopatentati** (primi tre anni), conducenti che esercitano l'attività di trasporto professionale di persone (di cui agli articoli 85, 86 e 87 CdS), o di cose (di cui gli articoli 88, 89, 90 CdS) (art. 186bis/5°c);
- **recidiva nel triennio** (due volte in tre anni) per guida sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187/1°c);
- rifiuto di sottoporsi all'accertamento del grado alcolemico **da parte di chi è già stato condannato per lo stesso reato nei due anni precedenti** (art. 186/7°c);
- **recidiva in un biennio nel superamento di oltre 60 km/h** dei limiti di velocità (Art. 142/12° CdS).

In questi casi il titolare della patente revocata potrà ottenerne un'altra, sostenendo nuovamente gli esami, trascorsi **almeno due anni** dalla revoca (**tre** in caso di ebbrezza o stupefacenti).

In questi casi, inoltre, se il titolare aveva una patente CoD, per riaverla, dovrà prima ottenere la patente B. E sarà considerato neopatentato a tutti gli effetti: dovrà osservare quindi le disposizioni più rigorose rivolte a questa categoria e, in caso di infrazioni, sopportare sanzioni, pecuniarie e accessorie maggiorate di un terzo e fino alla metà, nonché la decurtazione del punteggio pari al doppio rispetto agli altri conducenti.

## Revoca della patente per pericolosità sociale.

(Requisiti morali Art. 120/2°c CdS)

La patente di guida è infine revocata ai soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Più nello specifico:

- ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- a persone sottoposte a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- a persone condannate a pena detentiva non inferiore a 3 anni, quando si ritiene che l'utilizzo del documento di guida possa rendere più agevole commettere reati della stessa natura.

## Revoca della patente per lesioni o omicidio stradale.

(Legge 41/2016)

La revoca è infine prevista in caso di incidente con “lesioni personali stradali gravi o gravissime” o in caso di “omicidio stradale”, come introdotti dalla **Legge 41 del 2016 con i nuovi articoli 589bis e 590bis del Codice Penale.**

In questi casi, dettagliati nello schema qui sotto, la revoca della patente viene inflitta solo se il relativo procedimento penale termina con sentenza di condanna; inoltre essa è **automatica** nei casi derivanti da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, mentre è lasciata alla **discrezionalità del Giudice** in tutti gli altri casi, nei quali quindi il Giudice stesso potrà optare, in virtù degli elementi raccolti, per la sospensione della patente anziché per la revoca.

# REVOCA

		<b>LESIONI STRADALI</b>		<b>Revoca della patente e durata del divieto di conseguire una nuova patente</b>	<b>Automatica</b>	<b>Affidata alla decisione del Giudice</b>		
	Lesioni senza aggravanti	lieve o lievissime		no		x		
		gravi		5 anni		x		
		gravissime		5 anni		x		
A G G R A V A N T I	Lesioni gravi per stato di ebrezza	lieve	da 0,5 a 0,8 g/l	5 anni	x		Diventano 10 se in precedenza l'interessato sia stato condannato per guida in stato di ebrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;  12 se l'interessato si è dato alla fuga	
		media	da 0,8 a 1,5 g/l	5 anni	x			
		grave	> a 1,5 g/l	5 anni	x			
	Lesioni gravissime per stato di ebrezza	lieve	da 0,5 a 0,8 g/l	5 anni	x			
		media	da 0,8 a 1,5 g/l	5 anni	x			
		grave	> a 1,5 g/l	5 anni	x			
	Lesioni gravi per sostanze stupefacenti				5 anni	x		
	Lesioni gravissime per sostanze stupefacenti				5 anni	x		
	Lesioni gravi per: eccesso di velocità centro urbano (velocità pari al doppio di quella consentita e comunquenoninferiore a 70km/h); eccesso di velocità su strade extraurbane (superiore di almeno 50km/h rispetto a quella massima consentita); passaggio col rosso; guida contromano; inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpasso azzardato (su attraversamento pedonale o con linea continua)				5 anni			x
	Lesioni gravi per: eccesso di velocità centro urbano (velocità pari al doppio di quella consentita e comunquenoninferiore a 70km/h); eccesso di velocità su strade extraurbane (superiore di almeno 50km/h rispetto a quella massima consentita); passaggio col rosso; guida contromano; inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpasso azzardato (su attraversamento pedonale o con linea continua)				5 anni			x



<b>OMICIDI STRADALI</b>				<b>Revoca della patente e durata del divieto di conseguire una nuova patente</b>	<b>Automatica</b>	<b>Affidata alla decisione del Giudice</b>	
Omicidio senza aggravanti				5 anni		x	
A G G R A V A N T I	Omicidio per stato di ebbrezza	lieve	da 0,5 a 0,8 g/l	5 anni	x		Diventano 20 se in precedenza l'interessato sia stato condannato per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;  30 se l'interessato si è dato alla fuga
		media	da 0,8 a 1,5 g/l	15 anni	x		
		grave	> a 1,5 g/l	15 anni	x		
	Omicidio per sostanze stupefacenti			15 anni	x		
	Omicidio per eccesso di velocità (velocità pari al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70km/h)			10 anni		x	
	Omicidio per eccesso di velocità su strade extraurbane (superiore di almeno 50km/h rispetto a quella massima consentita)			10 anni		x	
	Omicidio per passaggio col rosso			10 anni		x	
	Omicidio per guida contromano			10 anni		x	
Omicidio per inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi			10 anni		x		
Omicidio per sorpasso azzardato (su attraversamento pedonale o con linea continua)			10 anni		x		

## Ricorso contro il provvedimento di revoca della patente.

Come avviene per i casi di ritiro e sospensione della patente è possibile anche in caso di revoca, se ce ne sono i motivi, fare ricorso (cioè opporsi) contro il provvedimento che la dispone. Il ricorso può essere presentato:

- al Ministero degli Interni, entro 20 giorni dal provvedimento;
- al Giudice di Pace, entro 30 giorni dal provvedimento, se la revoca è stata disposta dal Prefetto;
- al Tar, entro 60 giorni dal provvedimento, in alternativa al Giudice di Pace, se la revoca è stata disposta per motivi di condotta.